

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1456

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CAPELLI

Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, concernenti l’esclusione dei pascoli e della macchia mediterranea dalla definizione di bosco, e all’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di eliminazione del divieto di pascolo nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco

Presentata il 31 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, che è intervenuto sui commi 3 e 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, restringendo la definizione di bosco, il legislatore, ha, ancora una volta, incluso la macchia mediterranea e i pascoli cespugliati: praticamente buona parte del territorio che caratterizza le nostre isole maggiori e diverse regioni del centro-sud Italia.

Il problema, in particolare in riferimento alla definizione di bosco e alle eventuali diverse accezioni e distinzioni, diventa rilevante se si prendono in considerazione le disposizioni contenute nella legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 2000.

È ormai drammatica consuetudine durante i mesi estivi assistere a grandi devastazioni del nostro territorio dovute ad incendi, per lo più di natura dolosa, che oltre a compromettere l’assetto florofaunistico del territorio, vanno a compromettere i redditi di molte imprese dedite all’allevamento che trovano in questi luoghi l’*habitat* naturale per il pascolo delle greggi.

L’alta specializzazione delle nostre imprese in questa attività crea ricchezza non solo per l’agricoltura, ma anche per un consistente indotto, che comprende le industrie di trasformazione, il commercio, i trasporti e i servizi in generale legati ai prodotti, e le comunità coinvolte, poiché la grande qualità dei prodotti comporta la valorizzazione del territorio e contribuisce

a far conoscere in Italia e nel mondo i comuni e le aree interessati.

Per la tipologia dell'attività, per la conformazione del terreno e per le radicate tradizioni culturali delle comunità locali, queste attività sono concentrate in vaste aree e al verificarsi di un incendio, che spesso si espande in tutta la zona con la forza del vento e la siccità dei terreni, i territori a pascolo di molti comuni sono interamente distrutti dalla furia del fuoco.

In questi casi il danno per gli allevatori è duplice in quanto viene, nell'immediato, a mancare completamente il terreno utilizzato come pascolo e, successivamente, lo squilibrio dell'ecosistema e il forte rallentamento della ripresa vegetativa, che si registrano negli anni successivi a un incendio, impediscono la realizzazione del normale ciclo colturale e vegetativo per cui il pascolo è impedito o reso meno redditizio per molti anni successivi all'evento.

Il divieto previsto dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, relativo esclusivamente alle « zone boscate », è esteso, in base a un'errata interpretazione, ai pascoli arborati, ai pascoli cespugliati e alla macchia mediterranea, con la conseguenza di

inibire per dieci anni il pascolo nelle zone incendiate, anche quando le aree erano sempre state destinate a queste utilizzazioni.

Tale interpretazione comporta danni gravissimi per gli allevamenti presenti in diverse regioni italiane, la cui flora è prevalentemente caratterizzata da pascoli arborei, cespugliati e macchia mediterranea prevalentemente dedicati al pascolo.

Tale interpretazione è inoltre contraria sia alla lettera che alla *ratio* della legge n. 353 del 2000, dal momento che la normativa è diretta, giustamente, a evitare che aree, prima boscate, vengano dolosamente incendiate per destinarle a pascolo, ma risulta del tutto inapplicabile alle zone citate, che sono già destinate a pascolo, per cui è evidente che, rispetto ad esse, non c'è alcun pericolo di incendi dolosi provocati da pastori.

La presente proposta di legge esclude dalla definizione di bosco i territori che presentano una conformazione morfologica identificabile come pascolo cespugliato o macchia mediterranea, ed elimina il divieto di pascolo per i territori dediti comunque al pascolo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera e), dopo le parole: « pascoli arborati » sono aggiunte le seguenti: « , macchia mediterranea o pascoli cespugliati »;

b) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « , le sugherete e la macchia mediterranea » sono sostituite dalle seguenti: « e le sugherete »;

2) al quarto periodo, dopo le parole: « o pascoli arborati » sono inserite le seguenti: « o pascoli cespugliati o macchia mediterranea ».

ART. 2.

1. Il settimo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « È altresì vietata per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, la caccia ».

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.



17PDL0054660